

**Paradisi fiscali. Liste Falciani e Vaduz**  
senza segreti per la difesa **Pag. 34**

I giudici amministrativi respingono le tesi del Fisco

# Liste Falciani e Vaduz senza segreti per la difesa

## L'INDICAZIONE

Sarà possibile conoscere le modalità con le quali sono stati acquisiti gli elenchi

**Raffaella Calandra**

■ L'ultima autorizzazione l'ha data il Consiglio di Stato: i misteri di due delle più oscure spy-story fiscali degli ultimi tempi potrebbero presto essere svelati. Insieme alla conoscenza degli atti, che hanno portato anche in Italia le liste dei correntisti di Vaduz e della Hsbc, ossia i nomi del cosiddetto elenco Falciani. Contro il segreto opposto dal Fisco, in nome pure della sicurezza nazionale, vince il diritto del presunto evasore a difendersi, potendo conoscere interamente i documenti usati nella contestazione fiscale mossagli. La strada è stata spianata dal Tar del Lazio con due sentenze, una delle quali anche confermata, nella sostanza, dai giudici di secondo grado.

Il 18 ottobre scorso il Consiglio di Stato ha infatti respinto la richiesta del comando generale della Guardia di Finanza di sospendere il verdetto, che lo scorso 19 luglio (Tar Lazio, sentenza 07015/2011 del 5 agosto 2011) aveva dato il via libera ad un contribuente comasco, correntista della Hsbc Private Bank di Ginevra, di conoscere il cosiddetto protocollo di trasmissione, ossia il dossier che ricostruisce l'arrivo in Italia della lista nota col nome del tecnico dell'istituto bancario elvetico Hervé Falciani. Le informazioni sono state acquisite dall'amministrazione fiscale francese ma sono rimaste avvolte dal segreto sui contenuti. Ora invece il Tar scrive che «il diritto di difesa comporta la visionabilità di tutti gli atti del procedimento, che hanno condotto alla formulazione delle contestazioni». Atti che, «se richiamati» si legge nella sentenza «non possono essere coperti da riservatezza», come invece obiettato dall'Amministrazione finanzia-

ria, perché in tal caso sarebbero «macroscopicamente violati il diritto di difesa ed il principio del giusto procedimento». E questo, anche perché «il Fisco si trova per antica tradizione - riflettono i giudici - in una posizione di supremazia rispetto al contribuente, sicché non appare equo, né conforme ai principi costituzionali che venga sottratto il diritto di conoscere dettagliatamente le ragioni, per le quali viene chiamato a pagare». Così, nei prossimi giorni, gli avvocati del correntista, Carlo Cortinovis, Edward Greco e Francesco Giuliani, concorderanno con la Guardia di Finanza la consegna dei documenti. Che aiuteranno forse - a capire, anche se effettivamente Falciani abbia rubato o meno quei nomi: in Svizzera pende tuttora un processo per furto ma manca una sentenza.

Almeno una triangolazione internazionale, invece, c'è stata prima dell'arrivo in Italia della cosiddetta lista di Vaduz: l'elenco dei presunti evasori - di più nazionalità - che Henrich Kieber, tecnico informatico della Lgt, aveva trafugato dalla banca del Liechtenstein e che l'intelligence tedesca aveva acquistato nel 2008. Da noi le informazioni - stando almeno alla documentazione del procedimento amministrativo sollevato da un milanese - giungono, passando da Gran Bretagna e Australia. In che modo? Attraverso quali canali fanno il giro del mondo? Sono infatti le note trasmesse dal Fisco inglese e poi la lettera inviata dall'autorità australiana alla Guardia di Finanza le carte che questo milanese, già correntista del Principato, ha chiesto - e ottenuto - di conoscere. Anche in questo caso, infatti, il Tar del Lazio (sentenza 06436 del 19 luglio 2011) autorizza l'acquisizione dei documenti, previo nulla osta della Procura che indaga per infedele dichiarazione: «illegittimo» per il Tribunale Amministrativo è il rifiuto di accesso agli atti, opposto prima dall'agenzia delle

Entrate poi dall'apposita commissione della Presidenza del Consiglio. Per entrambe, invece, quei documenti rientrano tra quanti devono restare segreti per «motivi di sicurezza, difesa nazionale, relazioni internazionali e sicurezza pubblica», come ricorda anche l'Avvocatura dello Stato nel ricorso depositato un mese fa. Se il Consiglio di Stato darà il via libera, anche per questa vicenda gli avvocati Cortinovis, Greco e Giuliani cercheranno di arrivare all'origine di questa spy-story fiscale, punto centrale per l'utilizzabilità e la legittimità di questo tipo di informazioni, come anche recenti sentenze penali hanno ribadito.

*rcalandra@radio24.it*

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**Riservatezza**

● A definire il concetto di riservatezza è il decreto ministeriale del 29 ottobre 1996 n.603: quello invocato dal Fisco, in entrambe le vicende, per respingere la richiesta dei due italiani, con conti alla Lgt di Vaduz e alla Hsbc di Ginevra, di conoscere gli atti che hanno portato all'arrivo in Italia delle liste. Il decreto, emanato ai sensi dell'articolo 24 della legge 241/1990, stabilisce quali siano gli «atti oggettivamente sottratti al diritto di accesso».

